

STUDIO LEGALE
AVV. MARIAROSARIA SIMONELLI
Patrocinante in Cassazione
Corso G.Mazzini n.73– Tel.e fax 0874/1919667
86100 CAMPOBASSO
e-mail: avv.simonellimrosaria@gmail.com

Pec: mr.simonelli@pec.it

TRIBUNALE DI PIACENZA

Sezione Lavoro

**Ricorso ex art.414 c.p.c. con richiesta di autorizzazione alla
notifica ex art.151 c.p.c. ai controinteressati mediante
pubblicazione sul sito MIUR,**

per

ACUNZO Luciano , C.F. CNZLCN63R16B519S, nato a Campobasso (CB)
il 16.10.63 ed ivi residente alla Via Angelo Zuccarelli n.13, rappresentato e
difeso, in virtù di mandato in calce del presente atto, dall'avv. Mariarosaria
Simonelli (SMN MRS 61H62B519G - fax 0874-628605) ed elettivamente
domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica del predetto (PEC:
mr.simonelli@pec.it), ricorrente,

contro

DIREZIONE DIDATTICA CD SECONDO CIRCOLO DI PIACENZA,
C.F. 80009310337, con sede in Piacenza (PC) alla Via Giulio Alberoni n.49,
resistente,

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA –ROMAGNA-
UFFICIO IX Ambito territoriale di Parma e Piacenza,** con sede in
Bologna alla Via de' Castagnoli n.1, resistente,

**MIUR - Ministero Istruzione Università e Ricerca, in persona del suo
Ministro e Legale rappresentante p.t.,** elettivamente domiciliato e difeso
ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale di Bologna, sita a Bologna alla



ACUNZO Luciano, così come sopra rappresentato e difeso,

premessso

- che, con decreto n.50 del 03.03.2021 il Ministero dell'Istruzione nel disciplinare le “ Graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia- 2021-2024, ha all’art.1, così disposto: “ *Nelle istituzioni scolastiche ed educative presso le quali è istituito l'organico concernente i profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie, collaboratore scolastico sono costituite, rispettivamente, specifiche graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento approvato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 dicembre 2000, n. 430, d'ora in poi denominato Regolamento. 2. Le nuove graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia sostituiscono integralmente quelle vigenti nel triennio scolastico precedente e hanno validità per il triennio scolastico 2021/22, 2022/23, 2023/24, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del Regolamento. 3. Le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia sono formulate a cura del Dirigente dell'istituzione scolastica destinataria della domanda. A tale istituzione è affidato il compito di curare l'espletamento della procedura di cui al presente decreto, con esclusione delle istituzioni scolastiche della regione della Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano. L'assolvimento di tale compito è soddisfatto da tutte le istituzioni scolastiche destinatarie della domanda anche qualora nelle stesse citate istituzioni non sia presente l'organico concernente uno o più profili*



professionali richiesti. 4. Gli aspiranti sono inseriti nelle graduatorie di terza fascia, con riferimento al profilo professionale richiesto, secondo il punteggio complessivo decrescente calcolato in base all'annessa tabella di valutazione dei titoli (Allegato A), con l'indicazione delle eventuali preferenze, nonché dei titoli di accesso ai laboratori per gli assistenti tecnici.. Il punteggio per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale con lo Stato o con gli Enti locali, per tutti i titoli di servizio da valutare ai sensi dell'Allegato A, è valutato per intero, secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli. E', altresì, valutabile come servizio ai soli fini dell'attribuzione del punteggio, ai sensi dell'articolo 5, comma 4 bis, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, la partecipazione ai progetti promossi dalle Regioni, previa specifica convenzione col Ministero dell'istruzione, della durata minima di tre mesi, fino ad un massimo di otto, anche se i progetti siano stati promossi nell'anno scolastico 2012/13 e nei termini previsti da ciascuna Convenzione. 5. “;

- che Acunzo Luciano Giuseppe in data 13.04.2021 presentava all'Ufficio Scolastico Territoriale della provincia di Piacenza – CD SECONDO CIRCOLO domanda di inserimento nella graduatoria di circolo e di istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24, domanda che reca il prot. I.3969328;
- che Acunzo Luciano, in virtù dei titoli posseduti, veniva collocato rispettivamente nella graduatorie di Istituto per la supplenza in qualità di personale A.T.A e di Collaboratore Scolastico;
- che tuttavia dall'esame dei punteggi attribuiti e dal collocamento nelle graduatorie per il personale ATA, quale Assistente Amministrativo , Assistente tecnico e di Collaboratore Scolastico, Acunzo Luciano



rilevava la non attribuzione del punteggio giusto per il servizio militare prestato precedentemente all'anno 2014, e precisamente nell'anno 1984-85 (congedo in data 20.08.1985) ;

- che la mancata o inesatta applicazione del punteggio a Acunzo Luciano per il servizio militare svolto ed il correlato erroneo inserimento nelle graduatorie di Istituto- terza fascia-triennio 2021-24 del personale amministrativo, tecnico e ausiliario è illegittimo e stato ed è pregiudizievole del diritto del predetto;
- che, incontestabile è la Giurisdizione del Giudice Ordinario in ordine alla controversia de qua, trattandosi di rettifica di graduatoria, atto ricompreso tra le determinazioni ed i poteri del datore di lavoro privato, ex art.5, comma 2, del D.lgs. n.165/2001, a fronte dei quali sussistono solo posizioni di diritto soggettivo;
- che la posizione giuridica del soggetto aspirante ad essere inserito in graduatoria e di essere esattamente collocato, con il reale punteggio, all'interno della graduatoria è chiaramente di diritto soggettivo;
- che inconfutabile è la Competenza Territoriale del Giudice Ordinario- sez.Lavoro di Piacenza, in quanto è l'autorità giurisdizionale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio scolastico al quale Acunzo Luciano ha inoltrato la domanda per l'inserimento nelle graduatorie del personale ATA ha sede in Piacenza, e quindi l'Autorità Giurisdizionale competente è il tribunale competente dell'area territoriale della provincia d'inserimento in graduatoria;
- che palese è l'errore commesso dall'**Istituto** che ha ricevuto la domanda per l'inserimento nella graduatoria del personale ATA per il triennio 2021-24 che **nel valutare i titoli posseduti alla data di presentazione della domanda da Acunzo Luciano**, in quanto non ha attribuito il punteggio corretto per il servizio militare espletato dopo il conseguimento



- del diploma di scuola media superiore;
- che secondo l'art.52 della Costituzione "l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino";
 - che l'art. 485 del decreto legislativo n.297 del 16.04.1994, ossia il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, ha affermato che *" il periodo di servizio militare di leva ..e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti di legge"*;
 - che il servizio di leva deve essere valutato per intero;
 - che difatti la Corte di Cassazione con ordinanza n.5679/20 ha precisato che *" il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato deve essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni lato sensu concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro.....i periodi di effettivo servizio militare prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici"*;
 - che dunque secondo la Suprema Corte di Cassazione, sez. lavoro, l'art.2050 si coordina e non contrasta con l'art.485, comma 7, del Decreto legislativo n.297/1994, e quindi il servizio di leva obbligatorio ed il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili ai fini della carriera (art.485) e per l'accesso ai ruoli (art.2050,comma 1) ed in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art.2050, comma2), chiaramente in misura non inferiore rispetto ai pubblici concorsi o selezioni di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici;
 - che la Corte di Cassazione, sez.Lavoro ha ribadito con ordinanza n.41894 /2021che *" il servizio miliare di leva è sempre utilmente valutabile..in*



misura non inferiore rispetto ai pubblici concorsi o selezioni di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”;

- che alla luce di tale criterio, la Cassazione ha statuito che “deve disapplicarsi, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare del D.M. n. 44 del 2001, art. 2, comma 6, che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analogia previsione del D.M. n. 42 del 2009)”.
- che anche i Giudici Amministrativi hanno riconosciuto che l'art.2050 del codice dell'ordinamento militare, il cui comma 1 prevede che i periodi di effettivo servizio militare prestati presso le Forze armate sono valutabili nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni giudicatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici, è applicabile sia al personale docente che al personale inquadrato nei ruoli ATA (Cons.Stato, sez.settima, sentenza n.7383/22, sentenza n.3423/22);
- che quindi il servizio militare di leva obbligatoria prestato, non in costanza di nomina, ma dopo il conseguimento del diploma di istruzione superiore, costituisce titolo di accesso per l'inserimento e aggiornamento nelle richiamate graduatorie, con conseguente rideterminazione e integrazione del punteggio attribuito dal Ministero nelle graduatorie di circolo e di istituto, qualora non sia stato attribuito il punteggio corretto, pari a punti 6;
- che il Consiglio di Stato ha infatti riconosciuto per il servizio militare svolto dopo il conseguimento del titolo di studio il punteggio di pari a 6 punti ;
- che, però, dall'esame delle graduatorie inerenti il Personale ATA per il triennio 2021/2024, sia come Assistente Amministrativo, come Assistente



- Tecnico che come Collaboratore Scolastico, si evince chiaramente che ad Acunzo Luciano non è stato attribuito il reale punteggio per il servizio militare espletato nell'anno 1987, (ossia punti 6), servizio svolto dopo il conseguimento del diploma di scuola media superiore;
- che, alla luce dei dettati normativi e delle pronunce giurisprudenziali suindicati, palese è l'errore commesso dalla **Direzione Didattica CD Secondo Circolo di Piacenza**, che nel redigere le graduatorie di Assistente Amministrativo e di Collaboratore Scolastico ed Assistente Tecnico del personale ATA, non ha attribuito ad Acunzo Luciano il punteggio esatto (ossia punti 6) per il servizio militare svolto dopo il periodo scolastico; in particolare ad Acunzo Luciano è stato assegnato il punteggio di 9,20 quale Assistente Amministrativo, di 8,20 di Assistente Tecnico e di 7,90 quale Collaboratore Scolastico;
 - che la normativa generale riconosce il riconoscimento del punteggio pari a 6 punti per l'espletamento del servizio militare, e quindi qualunque norma di grado inferiore (quale un decreto ministeriale) non può derogare ad un dettato di fonte primaria (Tribunale di Foggia, Sentenza n. 4308/2022 del 19-12-2022; Tribunale di Foggia, Sentenza n. 19/2023 del 05-01-2023);
 - che, pertanto, evidente è l'errore in cui è incorso il soggetto valutante, in quanto al servizio di leva espletato dopo il conseguimento del diploma di scuola media superiore è stato attribuito il punteggio pari a 0,60 e non il corretto punteggio pari a 6 punti sia per la graduatoria di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e per quella di Collaboratore Scolastico;
 - che per Acunzo Luciano l'attribuzione dell'esatto punteggio per il servizio militare espletato sarebbe stato sufficiente ed idoneo a consentirgli un corretto ed adeguato inserimento nella graduatoria del personale ATA.-qualifica di Assistente Amministrativo, di Assistente Tecnico e di



Collaboratore Scolastico, valutazione che gli avrebbe consentito e gli consentirebbe di essere chiamato a svolgere il lavoro presso vari Istituti scolastici, data la collocazione con il corretto punteggio nella fascia di nominabilità,

- Acunzo LucianoConcettini Giuseppe, così come sopra rappresentato e difeso, per le ragioni sopra esposte,

RICORRE

all'Ill.mo Tribunale di Piacenza (PC), sezione Lavoro, affinché, previa fissazione dell'udienza, in accoglimento della presente domanda, voglia così provvedere:

- accertare e dichiarare l'illegittimità della valutazione del titolo di servizio militare posseduto da Acunzo Luciano alla data di presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria Personale ATA 2021-2024;
- accertare e dichiarare, previa disapplicazione del Decreto Ministeriale 50 e di ogni altra normativa e regolamento eventualmente in contrasto con il diritto del ricorrente, il diritto di Acunzo Luciano all'attribuzione del punteggio spettante in ragione del servizio militare - di leva obbligatorio espletato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alla classe di concorso ove parte ricorrente è inserito attualmente nelle graduatorie provinciali del personale A.T.A., di Assistente Amministrativo, di Assistente Tecnico e di Collaboratore Scolastico;
- disporre la rettifica della graduatoria triennale 2021-2024 del personale ATA con riferimento alla posizione ivi ricoperta da Acunzo Luciano sia per profilo di Assistente Amministrativo che per quello di Assistente tecnico che per quello di Collaboratore Scolastico, attribuendo ad Acunzo Luciano punti 6 per il servizio militare prestato, inserendolo nella giusta collocazione all'interno delle suddette graduatorie;
- condannare parte resistente al pagamento delle spese e degli onorari del



presente giudizio.

Campobasso, 30.08.2023

avv. Mariarosaria Simonelli

Dichiarazione ex D.P.R. n.115/2002

Ai sensi dell'art.14 del T.U. 115/2002 si dichiara che il valore della controversia è indeterminabile.

Campobasso, 30.08.2023

avv. Mariarosaria Simonelli

Si producono:

- 1) Domanda di inserimento nelle graduatorie personale ATA triennio 2021-24, presentata in data 13.04.21;
- 2) Attestato di congedo per il servizio militare espletato anno 1984-1985;
- 3) Diploma di Istituto Tecnico “ G.Marconi” di Campobasso (CB).
- 4) Certificazione informatica digitale;
- 5) Dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- 6) Attestato EIPASS;
- 7) Attestato addestramento Dattilografia;
- 8) Graduatoria definitiva Assistente Amministrativo;
- 9) Graduatoria definitiva di Assistente Tecnico;
- 10) Graduatoria definitiva Collaboratore Scolastico;

Campobasso, 30.08.2023

Avv.Mariarosaria Simonelli

